

REGOLAMENTO (CE) N. 543/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione ⁽²⁾, instaurano un sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione applicabile alle esportazioni effettuate durante il periodo di validità del titolo di restituzione. In caso d'applicazione del sistema di fissazione anticipata, il tasso di restituzione in vigore il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata, il tasso di restituzione in vigore il giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata è applicato a un'esportazione da effettuarsi dopo tale data, durante il periodo di validità del titolo di restituzione.
- (2) Tuttavia, dal momento che i tassi di restituzione per il latte, i cereali e il riso possono essere fissati o modificati di giovedì, potrebbe sussistere il rischio che le domande di fissazione anticipata per tali prodotti siano introdotte per ragioni speculative, qualora, deposte di giovedì, si considerino effettivamente introdotte lo stesso giorno. Al fine di ridurre tale rischio, occorre fare in modo che una domanda di fissazione anticipata presentata di giovedì sia considerata come introdotta il giorno lavorativo successivo.
- (3) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾, dispone che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme di tale disposizione, occorre precisare nel regolamento (CE) n. 1520/2000 che, per beneficiare di una restituzione, i prodotti di cui all'articolo 1 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del

16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ⁽⁴⁾, o all'articolo 1 della direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti ⁽⁵⁾ e figuranti all'allegato B del regolamento (CE) n. 1520/2000, devono essere stati preparati conformemente alle prescrizioni di tali direttive e recare il marchio sanitario richiesto.

- (4) Dal momento che taluni operatori possono, nella pratica, aver bisogno di tempo per adottare le necessarie disposizioni affinché il marchio sanitario richiesto sia apposto sull'imballaggio dei loro prodotti, tale prescrizione entrerà in vigore solo dopo il 15 aprile 2004.
- (5) Pertanto il regolamento (CE) 1520/2000 va modificato di conseguenza.
- (6) Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 5, paragrafo 2, secondo capoverso, è sostituito dal seguente testo:
- «In caso d'applicazione del sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione, il tasso in vigore il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata è applicato ad un'esportazione da effettuarsi dopo tale data, durante il periodo di validità del titolo di restituzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2. Tuttavia, le domande di fissazione anticipata introdotte di giovedì vanno considerate presentate il giorno lavorativo successivo.»
- ⁽⁴⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
- ⁽⁵⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2010/2003 (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 13).